

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia) il 23 novembre 2015  
— A-Rosa Flussschiff GmbH/Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et  
d'allocations familiales d'Alsace (Urssaf), che subentra nei diritti dell'Urssaf du Bas-Rhin,  
Sozialversicherungsanstalt des Kantons Graubünden**

(Causa C-620/15)

(2016/C 048/24)

*Lingua processuale: il francese*

**Giudice del rinvio**

Cour de cassation

**Parti**

*Ricorrente:* A-Rosa Flussschiff GmbH

*Resistenti:* Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace (Urssaf), che subentra nei diritti dell'Urssaf du Bas-Rhin, Sozialversicherungsanstalt des Kantons Graubünden

**Questione pregiudiziale**

Se l'effetto attribuito al certificato E 101 rilasciato, conformemente agli articoli 11, paragrafo 1, e 12 bis, [punto] 1 bis, del regolamento (CEE) n. 574/72, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 1408/71, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità <sup>(1)</sup>, dall'istituzione designata dall'autorità dello Stato membro la cui legislazione di sicurezza sociale rimane applicabile alla situazione del lavoratore subordinato sia vincolante, da un lato, per le istituzioni e autorità dello Stato ospitante e, dall'altro, per i giudici del medesimo Stato membro, qualora venga constatato che le condizioni dell'attività svolta dal lavoratore subordinato non rientrano palesemente nell'ambito di applicazione materiale delle norme derogatorie cui all'articolo 14, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1408/71 <sup>(2)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU L 74, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 149, pag. 2.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia) il 23 novembre 2015  
— W e a./Sanofi Pasteur MSD SNC, Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, Caisse  
Carpimko**

(Causa C-621/15)

(2016/C 048/25)

*Lingua processuale: il francese*

**Giudice del rinvio**

Cour de cassation

**Parti**

*Ricorrenti:* W e altri

*Resistenti:* Sanofi Pasteur MSD SNC, Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, Caisse Carpimko

### Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 4 della direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi <sup>(1)</sup>, osti, per quanto riguarda [Or. 6] la responsabilità dei laboratori farmaceutici per danni ascrivibili ai vaccini da essi prodotti, a un mezzo di prova che prevede che il giudice di merito, nell'esercizio del suo pieno potere discrezionale, possa ritenere che gli elementi di fatto presentati dal ricorrente costituiscano presunzioni gravi, precise e concordanti, tali da dimostrare il difetto del vaccino e l'esistenza di un nesso causale tra quest'ultimo e la malattia, nonostante la constatazione che la ricerca medica non stabilisce alcun nesso fra la vaccinazione e la comparsa della malattia.
- 2) In caso di risposta negativa alla prima questione, se l'articolo 4 della menzionata direttiva 85/374 osti a un sistema di presunzioni secondo cui l'esistenza di un nesso causale tra il difetto attribuito a un vaccino e il danno subito dalla vittima debba sempre essere considerata dimostrata in presenza di determinati indizi di causalità;
- 3) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l'articolo 4 della menzionata direttiva 85/374 debba essere interpretato nel senso che la dimostrazione, a carico della vittima, dell'esistenza di un nesso causale fra il difetto attribuito a un vaccino e il danno da essa subito, possa essere considerata fornita soltanto qualora tale nesso venga determinato in maniera scientifica.

<sup>(1)</sup> GU L 210, pag. 29.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vilniaus apygardos administracinis teismas  
(Lituania) il 23 novembre 2015 — Litdana UAB/Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos  
Respublikos finansų ministerijos**

(Causa C-624/15)

(2016/C 048/26)

*Lingua processuale: il lituano.*

### Giudice del rinvio

Vilniaus apygardos administracinis teismas

### Parti

Ricorrente: Litdana UAB

Convenuto: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

### Questioni pregiudiziali

- 1) se gli articoli 314, lettera a), e 226, paragrafo 11, della direttiva 2006/112 <sup>(1)</sup> e gli articoli 314, lettera d), e 226, paragrafo 14, della medesima direttiva, non ostino a norme e/o prassi nazionali fondate su tali norme che impediscono a un soggetto passivo di applicare il regime del margine IVA in quanto, in occasione di una verifica fiscale effettuata dalle autorità tributarie, emerge che le fatture IVA per i beni a quest'ultimo forniti recano informazioni/dati inesatti sull'applicazione del regime del margine IVA e/o sull'esenzione dall'IVA, circostanza di cui tuttavia il soggetto passivo non era e non poteva essere a conoscenza;